



www.flcgil.it
e-mail: organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
e-mail: cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
e-mail: segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
e-mail: info@snals.it



www.gilda-unams.it
e-mail: organizzazione@gilda-unams.it

Indicazioni operative | per quanto riguarda l'adesione allo sciopero proclamato da FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e GILDA per due giornate consecutive in concomitanza con l'effettuazione degli scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola

FAQ

1) Può il docente scioperare nella prima ora di ciascun scrutinio nell'ambito della stessa giornata?

Sì perché lo sciopero indetto è di un'ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive di sciopero. Dunque non c'è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell'intera giornata di lavoro. Solo che non serve che si scioperi la prima ora di "tutti gli scrutini" (con relativa ritenuta in base alle ore di sciopero) perché basta che ci si metta d'accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascun scrutinio.

2) Se la prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le classi terminali, il docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio relativo alle altre classi?

Sì! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi.

Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi non terminali del ciclo di studi.

3) Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c'è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente aspettare l'inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio?

No. L'adesione allo sciopero di un'ora da parte del docente comporta la presa d'atto da parte del dirigente circa l'impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un'ora. **Va comunque rinviato.**

4) È possibile anticipare gli scrutini prima della fine delle lezioni o si deve obbligatoriamente aspettare il termine delle stesse?

Pur prevedendo la norma che gli scrutini si devono svolgere dopo il termine delle lezioni, è frequente il caso di una calendarizzazione anticipata; quindi, quand'anche gli scrutini venissero calendarizzati, per oggettive e motivate esigenze (ad es. tante classi, docenti impegnati su più scuole, ecc...), prima della conclusione delle lezioni, è evidente che lo sciopero decorre dalla prima giornata di calendario, a meno che nella stessa non sia previsto lo scrutinio solo delle classi che vanno agli esami finali. In questo **secondo** caso decorre dalla prima giornata utile (scrutini di classi non terminali).

5) Il calendario degli scrutini è stabilito dal DS o lo deve approvare il collegio docenti?

La stesura del calendario è di competenza del Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle attività, che contiene tutti gli impegni ivi compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi, deliberato all'inizio dell'anno da parte del Collegio dei docenti (comma 4 art 28 CCNL/07). Il

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
tel. 06 585480
fax 06 58548434

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni, 8
00153 Roma
tel. 06 583111
fax 06 5881713

UIL SCUOLA
Via Marino Laziale, 44
00179 Roma
tel. 06 7846941
fax 06 7842858

SNALS CONFISAL
Via Leopoldo Serra, 5
00153 Roma
tel. 06 588931
fax 06 5897251

GILDA UNAMS
Via Salaria, 44
00198 Roma
tel. 06 8845005
fax 06 84082071



www.flcgil.it
e-mail: organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
e-mail: cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
e-mail: segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
e-mail: info@snals.it



www.gilda-unams.it
e-mail: organizzazione@gilda-unams.it

contratto, infatti, prevede esplicitamente che nel piano siano indicati “gli impegni” previsti (ad es. quanti collegi docenti, quanti consigli di classe, ecc...) e non obbligatoriamente anche le date di effettuazione degli stessi (o il calendario). Quindi, se nel piano approvato su proposta del DS sono indicate anche le date ed il calendario, allora queste date non possono essere modificate se non riconvocando il collegio docenti (come prevede sempre il comma 4 dell’art. 28), tanto meno in occasione di uno sciopero proclamato per alcuni di questi impegni (gli scrutini finali). Chi lo fa è passibile di comportamento antisindacale. Nel caso in cui, invece, nel piano approvato dal collegio docenti non sia indicato il calendario degli impegni, allora la competenza è del DS il quale ha l’obbligo di predisporlo per tempo ed informare di questo i docenti, le organizzazioni sindacali, la RSU, gli alunni e le famiglie. Una volta comunicato per tempo il calendario questo non si modifica certo nei giorni immediatamente precedenti, tanto meno se è indetto lo sciopero. Cosa diversa è la riconvocazione degli scrutini a seguito dello sciopero che invece è di competenza esclusiva dal DS.

6) Nel calendario degli scrutini della mia scuola è previsto che, nella prima giornata, si svolgano solo quelli della classi conclusive che faranno gli esami. In questo caso, visto che non si può scioperare negli scrutini delle classi terminali, è possibile effettuare lo sciopero nei due giorni successivi?

Sì, è possibile, visto che lo sciopero degli scrutini è stato indetto “per le prime due giornate consecutive di scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola”, con esclusione degli scrutini delle classi terminali che hanno gli esami finali. Pertanto, nel caso in cui nella prima (o anche prima e seconda giornata) non sia possibile effettuare affatto lo sciopero in quanto sono previsti gli scrutini “esclusivamente” delle classi terminali che vanno agli esami, le due giornate di sciopero decorrono dalla prima giornata utile successiva.

D. Nella mia scuola, un istituto comprensivo del primo ciclo, il calendario predisposto per gli scrutini finali prevede che nei primi due giorni si debbono effettuare tutti gli scrutini della scuola media e nei due giorni successivi quelli della scuola primaria. In questo caso potranno scioperare solo i docenti della media oppure anche quelli della scuola primaria?

R. Scioperano entrambi. Infatti nel caso in cui nella scuola siano previsti calendari specifici e distinti in giorni diversi per i diversi gradi di scuola presenti, ai fini dell’individuazione delle due giornate consecutive di sciopero fa testo il calendario distinto di ciascun grado di scuola diversa. Quindi, nel caso specifico, potranno scioperare per due giornate sia i docenti della media nelle prime due giornate del loro calendario, che della primaria nei primi due giorni della primaria. Ovviamente, per la scuola media, vanno garantiti gli scrutini delle classi terze che faranno esami conclusivi del ciclo scolastico. Infine, nel caso in cui tra il primo ed il secondo giorno di calendario ci sia in mezzo un giorno festivo, o la domenica, lo sciopero riguarderà le “prime due giornate utili” e quindi non si considera il giorno festivo. Lo stesso principio vale per i poli scolastici laddove siano presenti più tipologie di scuole (es. liceo scientifico, istituto professionale, ecc.) con diversi calendari. Quindi anche in questo caso i diversi calendari incidono sui primi due giorni di ciascuno.

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
tel. 06 585480
fax 06 58548434

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni, 8
00153 Roma
tel. 06 583111
fax 06 5881713

UIL SCUOLA
Via Marino Laziale, 44
00179 Roma
tel. 06 7846941
fax 06 7842858

SNALS CONFISAL
Via Leopoldo Serra, 5
00153 Roma
tel. 06 588931
fax 06 5897251

GILDA UNAMS
Via Salaria, 44
00198 Roma
tel. 06 8845005
fax 06 84082071